

# **Il Fondo di garanzia per le PMI**

(Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a)

## ***DOMANDE E RISPOSTE***

**EDIZIONE DICEMBRE 2013**

## 1. OPERAZIONI DI IMPORTO RIDOTTO (MICROCREDITO)

**Domanda.** Una operazione di Microcredito estinta o parzialmente estinta consente di liberare, anche pro quota, il plafond assorbito? E' una misura una tantum per azienda? Se sì ,come si "legge" quanto riportato nelle Disposizioni operative (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati)?

**Risposta.** Il plafond sull'importo ridotto (la definizione Microcredito non viene più utilizzata) viene liberato solo nel momento in cui l'operazione precedentemente ammessa (Importo ridotto o altro processo) è integralmente estinta.

## 2. OPERAZIONI DI IMPORTO RIDOTTO (MICROCREDITO)

**Domanda.** Una impresa che ha in essere un finanziamento ordinario di 30.000 estinto può chiedere un Microcredito di 100.000?

**Risposta.** Se è estinto può chiedere fino a 100.000, se è in essere può chiedere al massimo un finanziamento di € 70.000

## 3. INALIENABILITÀ DEI BENI ACQUISITI

**Domanda.** Nelle Disposizioni operative, tra le definizioni, alla voce "Investimenti" non si fa più riferimento al concetto di inalienabilità. Tra le fonti normative riportate nelle disposizioni operative del Fondo c'è il decreto 123/98. L'art. 9 di detto decreto indica i casi di revoca di benefici. Il comma 3 dell'articolo in questione tra i casi di revoca riporta "Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4". Nonostante non espressamente richiamato nelle Disposizioni operative è ancora applicato al Fondo?

**Risposta.** Il divieto di alienazione, cessione o distrazione è previsto solo per le operazioni di cui alla lettera n) "Finanziamenti a medio - lungo termine" e jj) "Prestiti partecipativi" della Parte I delle Disposizioni operative. Tali operazioni sono agevolabili secondo il regime agevolativo di cui al Regolamento CE n. 800/2008 . Su tali operazioni è tuttavia sempre possibile richiedere l'intervento del Fondo a titolo de minimis, in tal caso non è previsto il divieto di cui sopra.

## 4. CONTROGARANZIA PER UN SOGGETTO NON CENSITO DA BANCA D'ITALIA

**Domanda.** Un confidi garantisce un finanziamento erogato da soggetto non censito da Banca d'Italia. E' controgarantibile al Fondo?

**Risposta.** Nel caso di controgaranzia, sì.

## 5. IMPRESE COLPITE DA EVENTI SISMICI

**Domanda.** Per le imprese ubicate nelle aree terremotate del sisma 2012 che, pur non avendo subito danni fisici alla struttura, hanno comunque subito danni indiretti, ovvero a livello commerciale ed economico, sono sottoscrivibili le dichiarazioni firmate dal cliente per l'accesso alla garanzia del Fondo richieste per le imprese danneggiate?

**Risposta.** Attualmente possono accedere alle condizioni di favore previste per le imprese colpite dal sisma del 2012 solo le imprese che hanno subito danni diretti.

## 6. ADEMPIMENTI

**Domanda.** Con riferimento al punto F.7 parte seconda delle D.O, si chiede conferma che quanto disciplinato nell'articolo in oggetto valga anche per le operazioni di leasing? Se così fosse, se il bene non fosse ancora consegnato che cosa è necessario produrre per adempiere a quanto disciplinato nell'articolo.

**Risposta.** Il verbale di consegna è l'atto comprovante l'investimento. Nel caso del leasing, la documentazione necessaria dovrebbe essere già in possesso dell'intermediario.

## 7. PARAMETRI DIMENSIONALI

**Domanda.** Una S.p.A., soggetto richiedente l'affidamento, che opera nel settore ATECO 46.47.1 (commercio all'ingrosso di mobili) partecipa al 49% una Società consortile a responsabilità limitata, la quale opera nel settore ATECO 31.09.30 (fabbricazione di poltrone e divani). La Società consortile risulta quindi impresa "associata" ai sensi del Decreto PMI. Non esiste un bilancio consolidato, ma di fatto gran parte del fatturato dei mobili prodotti dal consorzi o deriva dalle vendite alla S.p.A., data la strumentalità dell'attività del consorzio rispetto alla S.p.A., la quale a sua volta rivende a terzi il prodotto. Pur non essendo disponibile un bilancio consolidato, chiediamo se sia comunque possibile seguire la logica di consolidamento ai fini del calcolo della dimensione aziendale. In tal modo occorrerebbe considerare non l'intero fatturato del consorzio, ma il fatturato depurato delle vendite infra-gruppo, secondo le risultanze della sua contabilità interna. In caso affermativo, potrebbe essere sufficiente acquisire una dichiarazione da parte del Consorzio o dalla S.p.A. relativa all'entità del fatturato infra-gruppo?

**Risposta.** Ai fini del parametro dimensionale i "dati" di due aziende associate, qualora non ripresi in un bilancio consolidato, vanno considerati e sommati in proporzione alla quota detenuta nell'impresa partecipata (nell'esempio la società consortile).

## 8. PARAMETRI DIMENSIONALI

**Domanda.** Una problematica operativa riguarda la difficoltà di verifica dei parametri dimensionali dell'impresa. È importante esplicitare fino a che punto è necessario scendere nell'analisi delle collegate, dei soci delle varie partecipazioni o quanto meno se è possibile avere l'indicazione di un ufficio di riferimento ufficiale a cui sottoporre i quesiti circa le richieste di verifica preventiva sulla base delle nostre interpretazioni

**Risposta.** La materia è regolata dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese. Il Team Assistenza alla Clientela può offrire una consulenza in materia che consiste esclusivamente nell'interpretazione della normativa e non nel rilascio di pareri ufficiali. L'organo deputato a esaminare le problematiche connesse all'applicazione dei criteri e delle modalità per la determinazione della dimensione aziendale, infatti, è la "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale", costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. I soggetti abilitati (amministrazioni pubbliche, centrali e locali, soggetti coinvolti nei procedimenti per la concessione di aiuti alle attività produttive, quali p. es. banche e società finanziarie, e associazioni imprenditoriali) possono inoltrare i quesiti all'indirizzo di posta elettronica indicato nella pagina web della Commissione.

## 9. PONDERAZIONE

**Domanda.** La cogaranzia e la controgaranzia sussidiaria a valere sul Fondo Rischi dei Confidi, sono ponderabili a zero, alla luce delle disposizioni della Banca d'Italia?

**Risposta.** Cogaranzia e controgaranzia sussidiaria non sono ponderabili a zero.

## 10. LINEE DI CREDITO A BREVE

**Domanda.** Alla scadenza della linea di credito sono ancora presenti utilizzi relativi a fatture scadute e non ancora rientrate, ovvero fatture non ancora scadute. Deliberando il rinnovo della linea di credito (e conseguentemente la richiesta di una nuova garanzia) si dovranno anticipare nuove fatture o si potranno far rientrare nella nuova linea di credito anche gli utilizzi in essere sulla linea precedente?

**Risposta.** La scadenza delle fatture non ha alcuna rilevanza per la garanzia del Fondo che, in questo caso, ha per oggetto un'operazione finanziaria per esigenze di liquidità.

## 11. LINEE DI CREDITO A BREVE

**Domanda.** Nel caso per una linea di smobilizzo crediti venga accolta una fattura che ha una scadenza successiva alla quella della garanzia, se la banca decide nei 30 giorni successivi alla scadenza decide di procedere alla richiesta di inadempimento, non si crea un pregiudizio sulla garanzia?

**Risposta.** Ai fini di assicurare l'efficacia della garanzia, è sufficiente che l'intimazione di pagamento sia inviata entro un mese dalla scadenza della garanzia.

## 12. OPERAZIONI PER L'EXPORT

**Domanda.** Sono ammissibili alla Garanzia del Fondo le operazioni finanziarie relative agli anticipi/smobilito crediti export? L'ammissibilità di tali operazioni, infatti, sembrerebbe essere in contrasto sia con le Disposizioni operative (Parte II, par. C.5), sia con i Regolamenti Comunitari (CE n. 800/2008 e "de minimis")

**Risposta.** Le operazioni finanziarie relative agli anticipi/smobilito crediti export sono ammissibili in quanto operazioni sul circolante ancorché riferite a transazioni con l'export.

## 13. AMMISSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI CON PROVISTA BEI

**Domanda.** Nel caso di utilizzo da parte di una Finanziaria regionale di Fondi della Banca Europea degli Investimenti e di capitale delle Banche, la finanziaria deve sottoscrivere una convenzione con il Gestore del Fondo di garanzia e con le Banche per poter accedere alla garanzia del Fondo?

**Risposta.** In tali casi, la finanziaria regionale (o altro intermediario vigilato o banca) può chiedere la garanzia diretta solo se i fondi BEI sono fondi di provvista (pertanto non sussiste su tali fondi un rischio impresa ma un rischio banca). Se la finanziaria regionale eroga finanziamenti a valere su fondo rotativo pubblico non può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia.

## 14. PIANO DELLA TRASPARENZA

**Domanda.** Ai fine della trasparenza nel caso di controgaranzia cosa devono comunicare le Banche ai Confidi in considerazione della ponderazione zero? Cosa deve comunicare il Confidi (solo la commissione ridotta)?

**Risposta.** Il Piano della Trasparenza prevede che in caso di controgaranzia il soggetto richiedente (esclusivamente confidi o altro fondi di garanzia) indichi uno o più vantaggi connessi all'intervento del Fondo (rispetto alla garanzia diretta nel caso di controgaranzia tra i possibili vantaggi è prevista anche la riduzione della commissione per il rilasci o della garanzia di 1° livello). In caso di controgaranzia gli eventuali vantaggi accordati dalla banca (riduzione tasso di interesse e/o maggior volume di credito) sono informazioni, di norma, in possesso della banca. Nel caso di controgaranzia la dichiarazione relativa alla "ponderazione zero per cento" ovvero se il richiedente ha tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo, può essere rilasciata, ovviamente, solo dai Confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

## 15. PIANO DELLA TRASPARENZA

**Domanda.** In tema di "Piano della trasparenza"- con particolare riferimento alla comunicazione da parte del Confidi delle commissioni applicate sulla garanzia da questi rilasciata – quali sono le conseguenze a carico dello stesso Confidi nel caso in cui il Fondo verifici che sulla quota parte controgarantita è stata applicata una commissione che non rispetta la natura agevolata dello strumento il cui unico beneficiario dovrebbe essere l'impresa?

**Risposta.** In linea generale il Piano della Trasparenza persegue due obiettivi: assicurare alle imprese la conoscenza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte dagli intermediari finanziari attraverso i quali è possibile presentare richiesta di accesso al Fondo; accrescere nelle imprese la consapevolezza dei vantaggi connessi al riconoscimento della garanzia del Fondo e delle relative regole di funzionamento. In relazione alle informazioni acquisite, oltre all'obbligo di comunicazione di retta o tramite sito Internet alle imprese, il Piano prevede, allo stato attuale, soltanto che il Gestore gestisce le informazioni acquisite in forma digitale, garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l'elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del Fondo e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei soggetti richiedenti e dei soggetti beneficiari finali. Allo stato attuale non sono previste specifiche sanzioni nei confronti di determinati comportamenti dei soggetti richiedenti.

## 16. PIANO DELLA TRASPARENZA

**Domanda.** Con riferimento al Piano della trasparenza, è possibile comunicare, quale vantaggio riconosciuto all'impresa, la concessione del finanziamento in quanto tale?

**Risposta.** No, le opzioni possibili sono soltanto due: 1) la riduzione del tasso di interesse e/o costo della garanzia; 2) maggior credito concesso. Nel caso di controgaranzia c'è anche l'opzione relativa alla riduzione della commissione corrisposta dall'impresa al confidi/altro fondo di garanzia per il rilascio della garanzia di 1° livello.

## 17. PIANO DELLA TRASPARENZA

**Domanda.** Il confronto del vantaggio riconosciuto in termini di tasso di interesse nel caso di operazioni con controgaranzia viene fatto rispetto alle operazioni effettuate da un confidi senza il ricorso alla controgaranzia?

**Risposta.** Tale riduzione è da intendersi in confronto con un'analogha operazione che non utilizza la controgaranzia del Fondo.

## 18. COGARANZIA

**Domanda.** E' possibile che la richiesta di cogaranzia venga fatta dal Confidi congiuntamente alla Banca, in modo tale che la stessa Banca possa effettuare l'istruttoria, controllare la documentazione ed accertarsi che la procedura e le Disposizioni siano applicate correttamente? Se il confidi non opera seguendo gli obblighi normativi l'inefficacia della garanzia produce effetti solo nei confronti del Confidi o anche nei confronti della banca?

**Risposta.** La normativa prevede espressamente che la cogaranzia possa essere richiesta dal confidi sulla base di specifiche convenzioni. Non è previsto, invece, al momento che sia la banca a farne richiesta perché, in tal caso si configurerebbe una differente tipologia di garanzia. L'eventuale inefficacia della cogaranzia determinata dalla mancata ottemperanza di obblighi normativi ha effetto anche sulla banca per conto della quale viene presentata la domanda. Si fa comunque presente che la normativa relativa alla cogaranzia è in corso di revisione al fine di assicurarne la coerenza con quanto previsto dal Par. A della Parte II delle Disposizioni Operative che definisce la Garanzia Diretta "esplicita, incondizionata e irrevocabile". Tale aggiornamento risulta necessario per consentire l'attribuzione della cosiddetta "ponderazione zero" agli importi coperti dalla cogaranzia.

## 19. COGARANZIA

**Domanda.** Quali atti devono essere stipulati per poter utilizzare la cogaranzia?

**Risposta.** Nel caso della cogaranzia non è sufficiente la sola convenzione tra il Confidi e il Gestore del Fondo in quanto deve essere siglato uno specifico accordo a latere tra il Confidi stesso e la banca o comunque la banca deve firmare per accettazione la convenzione di cogaranzia.

## 20. INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA

**Domanda.**

I punti G1 e H8 delle Disposizioni stabiliscono l'inefficacia della controgaranzia laddove sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti rilevanti ai fini dell'ammissibilità al Fondo che il soggetto richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale. Se il confidi ha presentato una domanda senza controllare i dati, quindi senza adeguata professionalità, la causa di inefficacia colpisce anche la banca? Cosa può fare la banca per verificare il corretto adempimento da parte degli adempimenti normativi da parte del Confidi?

**Risposta.** L'inefficacia della controgaranzia ha effetto anche nei confronti della banca. Non è previsto, in altri termini, che una volta deliberata l'inefficacia della controgaranzia nei confronti del confidi, venga confermata la garanzia diretta di pari importo nei confronti della banca. Il par. F6 Parte III delle Disposizioni prevede che nel caso di controgaranzia a prima richiesta il Gestore assicuri l'accesso a tutte le informazioni utili a verificare i dati indicati sulla richiesta di ammissione e il rispetto da parte dei soggetti richiedenti. Attualmente tali informazioni possono essere richieste, caso per caso, dal soggetto finanziatore al Gestore del Fondo. A tale proposito è in corso di realizzazione l'implementazione di una nuova funzionalità della piattaforma web che permetterà alle banche di visualizzare e controllare tutte le operazioni controgarantite e tutti gli adempimenti connessi. In tal modo le banche potranno tenere sotto controllo le operazioni

controgarantite, sia con riferimento alla verifica dei dati contenuti nei moduli di richiesta che in merito agli adempimenti da eseguire.

## **21. AMMISSIBILITÀ ALLO SMOBILIZZO CREDITI VERSO LA PA**

**Domanda.** Con riferimento ai soggetti ammessi alla garanzia del Fondo per lo smobilizzo dei crediti verso la PA, pare non esserci perfetta sovrapposibilità tra i plafond previsti dall'ABI per la medesima finalità. Sembra infatti mancare la previsione espressa dell'ammissibilità alla garanzia delle imprese del terzo settore (nella maggior parte no profit) e degli investimenti nei beni culturali.

### **Risposta.**

Le imprese del terzo settore, anche no profit, sono ammissibili all'intervento del Fondo, purché iscritte alla camera di Commercio. Non sono previste specifiche esclusioni per gli investimenti nei beni culturali.

## **22. VALORE CAUZIONALE DELLE ALTRE GARANZIE**

**Domanda.** Per calcolare il valore cauzionale di una garanzia ipotecaria si deve prendere a riferimento il valore dell'iscrizione ipotecaria o il valore del bene a prescindere dall'iscrizione ipotecaria?

**Risposta.** In caso di garanzie ipotecarie il valore cauzionale si calcola sul più alto tra il valore dell'iscrizione ipotecaria e il valore di mercato del bene.

## **23. AMMISSIBILITÀ DELLE IMPRESE CHE HANNO USUFRUITO DELL'ALLUNGAMENTO SI SENSI DEI PARR. H7 PARTE II O H9 PARTE III.**

**Domanda.** Le imprese che beneficiano dell'allungamento della garanzia a fronte di inadempienza o situazione di temporanea difficoltà (ai sensi del par. H7 Parte II o H9 Parte III delle Disposizioni operative) non possono richiedere successivi interventi del Fondo di garanzia. Questa preclusione ha un termine?

**Risposta.** Non è previsto un specifico termine temporale. Il ritorno in bonis della società annulla di fatto l'inadempimento o la momentanea difficoltà dell'impresa consentendole quindi di accedere nuovamente all'intervento del Fondo.

## **24. GESTIONE PLAFOND**

**Domanda.** Talvolta è difficile verificare se l'impresa ha già utilizzato tutto il plafond fino a 1,5 mln di euro riferito alle operazioni inferiori ai 36 mesi e al consolidamento su stessa banca. Come è possibile per le banche verificare già in fase di richiesta l'ammissibilità di questo tipo di domande?

**Risposta.** Il soggetto richiedente possono inviare al Fondo via fax o e-mail le richieste volte a chiarire da che tipologia di operazioni è composto l'importo in oggetto. Il Gestore sta comunque modificando la piattaforma per consentire di verificare in maniera più puntuale a cosa si riferisce l'importo già garantito.

## **25. VARIAZIONI - FIDEIUSSIONI PERSONALI.**

**Domanda.** In caso di eliminazione o di aggiunta di una garanzia fideiussoria il Fondo procede a una nuova delibera o accetta la variazione d'ufficio?

**Risposta.** Le variazioni di garanzie fideiussorie personali devono essere comunicate, sia in caso di svincolo di un fideiussore sia in caso di aggiunta di una nuova fideiussione. Il Fondo comunque si limita a prendere atto della variazione in quanto le fideiussioni personali non hanno impatto sui parametri di accesso alla garanzia.

## **26. VARIAZIONI – EVENTI CHE RIGUARDANO I BENEFICIARI**

**Domanda.** E' necessario comunicare al Fondo eventi che riguardano le imprese beneficiarie quali fusioni, incorporazioni e altre operazioni straordinarie? Quali conseguenze comportano questi tipi di operazioni sulla garanzia concessa dal Fondo?

**Risposta.** Questo tipo di eventi rientrano tra i fatti rilevanti sull'andamento dei soggetti beneficiari che vanno comunicati al Gestore ai sensi dei par. F6 delle Parti II e III delle Disposizioni operative. Se tali operazioni determinano la presenza di un nuovo soggetto che succede, a titolo particolare o universale, alle

obbligazioni derivanti dall'operazione garantita, il Gestore deve valutare in capo al nuovo soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla garanzia.

## **27. RINNOVO DEI FIDI A BREVE E LIMITI MASSIMI GARANTIBILI**

**Domanda.** Con riferimento ad operazioni a breve che vanno a rinnovare o sostituire altre esposizioni a breve già garantite dal Fondo, si dà il caso che la somma delle due operazioni superi i tetti massimi (in relazione all'importo garantibile in quanto tale o al fatturato) senza che l'efficacia delle due si sovrapponga da un punto di vista temporale. In questi casi i due finanziamenti vanno sommati per verificare l'eventuale superamento dei limiti massimi?

**Risposta.** Se nella richiesta di ammissione viene chiara mente esplicitato che la nuova operazione va a sostituire o rinnovare (nel caso di rinnovo serve una nuova delibera bancaria) una già in essere, quella in scadenza non viene considerata ai fini della verifica del superamento dei limiti massimi relativi all'importo garantibile e/o al fatturato.

## **28. CONSOLIDAMENTO**

**Domanda.** Nel caso di operazioni attualmente assistite da garanzia con fidi a breve non integralmente utilizzati, se tali fidi sono sostituiti con un mutuo a 12 mesi, 3 anni ecc. per l'intero importo accordato si configura un'operazione di nuova liquidità o di consolidamento?

**Risposta.** Se il nuovo finanziamento ha una durata superiore ai 18 mesi si configura il caso di consolidamento, con garanzia massima del 30% nel caso di operazione su stessa banca.

## **29. ATTIVITÀ DA CONSIDERARE NEL CASO DI FINANZIAMENTI PER LIQUIDITÀ**

**Domanda.** Se un'azienda svolge più attività, di cui solo alcune garantibili dal Fondo, come ci si regola ai fini dell'ammissibilità, tenendo conto che nel caso dei finanziamenti del circolante è spesso difficile imputare il finanziamento stesso a una specifica attività?

**Risposta.** In linea generale quando ci troviamo di fronte a finanziamenti per liquidità l'attività da tenere in considerazione è quella principale. In casi specifici è possibile imputare il finanziamento per liquidità a un'attività secondaria, ma tale imputazione deve essere argomentata dal soggetto richiedente e valutata nel corso dell'istruttoria.